

Associazione Culturale "MetaBorgata"
Via Monfalcone n. 52 – 96100 Siracusa (SR)
C.F. 93119320898



VERBALE DELL' ASSEMBLEA STRAORDINARIA del 04/03/2026

In data 04/03/2026, alle ore 19:00, presso la sede associativa di Via Monfalcone n. 52, in Siracusa (SR), si è riunita l'Assemblea straordinaria dell' Associazione culturale "MetaBorgata"

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifiche Statutarie per adeguamento alla normativa Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017) e per richiedere l'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS);
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti i sigg.ri Viviana Cannizzo, Cristina Ferla, Marco Cannizzo, Ponzo Pernilla Vall, Manuela Cristaldi, Iris Marischi, Sebastiana Maria Viviana Santanello, Soci dell' associazione. Assume la presidenza della riunione Viviana Cannizzo che chiama a fungere da Segretario Ponzo Pernilla Vall, che accetta.

Il Presidente, constatato che sono state espletate le formalità relative alla costituzione dell'assemblea straordinaria, considerato che sono presenti tutti soci, dichiara l'Assemblea validamente costituita e dà atto che tutti i presenti sono disposti a discutere sull'ordine del giorno.

Passando alla trattazione dell'o.d.g., con riferimento al pt. 1, il Presidente informa i soci circa le novità introdotte della riforma del terzo settore e indica l'esigenza di modificare lo statuto sociale in adeguamento alle disposizioni del D.Lgs. 117/17, in modo da provvedere poi all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), quale APS.

A questo punto, il Presidente dà seguito alla lettura integrale del nuovo statuto proposto.

Al termine di una breve discussione circa alcune delucidazioni richieste dai presenti, si apre la votazione per l'approvazione del nuovo statuto associativo, così come illustrato.

A seguito delle votazioni l'assemblea, all'unanimità,

DELIBERA

di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Associazione Culturale "MetaBorgata"
Via Monfalcone n. 52 – 96100 Siracusa (SR)
C.F. 93119320898

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, la quale avverrà in esenzione sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, commi 3 e 5, del D.Lgs. 117/2017.

Si dà atto che a seguito della regolare registrazione del nuovo statuto approvato, si procederà all'espletamento delle pratiche necessarie per l'iscrizione dell'Associazione presso il RUNTS, quale APS.

Non essendovi altro su cui deliberare l'assemblea viene tolta alle ore 20:45, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

Meta MAM

IL PRESIDENTE

Ubaldo Coluppo

REGISTRATO a Siracusa 13 MAR. 2026

al N. 137 Serie 3^a Atti per verbali

Esatto Esenti

comprendente dei diritti e delle bolli speciali

ADDETTO AL SERVIZIO

Circolo

Primo in delega del Direttore Provinciale

d. me R. Ruffino n. 25694 / 2026

Statuto dell'Associazione

"METABORGATA"

ART. 1 – Denominazione, sede e durata

1. È costituita nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Associazione non riconosciuta denominata "**MetaBorgata**" con sede legale nel comune di Siracusa (SR), di seguito denominata "Associazione".
2. La variazione della sede legale, all'interno dello stesso territorio comunale, non comporta alcun obbligo di modifica del presente statuto.
3. L'Associazione intende rivolgere la propria attività prevalentemente nel territorio della provincia di Siracusa ma può operare anche in ambito limitrofo, regionale, nazionale ed internazionale, potendo aderire a coordinamenti nazionali, europei ed internazionali. A tal proposito, l'Associazione può stabilire sedi e sezioni secondarie per il perseguimento, in egual maniera, degli scopi istitutivi.
4. La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" o di "Associazione di Promozione Sociale"

1. All'atto dell'iscrizione al Registro Unico Nazione del Terzo Settore (RUNTS) l'Associazione dovrà utilizzare obbligatoriamente l'indicazione di "Associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Gli eventuali provvedimenti emanati dall'autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, non comportano una modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti. A decorrere dall'iscrizione dell'Associazione nel Registro, quale APS, dunque, la denominazione sociale diventerà così "**MetaBorgata APS**".

ART. 3 - Oggetto, finalità e attività

1. L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. L'Associazione agisce a beneficio della comunità proponendosi, quale scopo principale, la promozione dello sviluppo locale integrato e la rigenerazione del tessuto sociale, urbano e ambientale.
3. L'Associazione intende proporsi come punto di riferimento e catalizzatore di processi partecipativi volti a migliorare la qualità della vita, favorendo l'incontro tra innovazione culturale, tutela dell'ambiente e spirito d'impresa, affinché il patrimonio materiale e immateriale del territorio diventi volano di crescita collettiva e inclusione sociale.
4. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, rientrano tra le finalità associative:
 - a. valorizzare il territorio attraverso manifestazioni culturali, incontri, workshop, mostre, installazioni;
 - b. ampliare la conoscenza della cultura locale, letteraria ed artistica in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni per stimolare la crescita di una sensibilità condivisa per i beni comuni, la riqualificazione degli spazi pubblici, le iniziative capaci di avviare processi di comunità in modo non convenzionale, attraverso iniziative che promuovono la mobilità sostenibile, il verde urbano, la rigenerazione urbana e la sussidiarietà orizzontale;
 - c. proporre attività di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;
 - d. creazione e gestione di seminari, tirocini, stage, percorsi di formazione, orientamento e aggiornamento di vario genere, con supporto per il collocamento delle figure professionali formate;
 - e. sviluppare programmi ed interventi di promozione e valorizzazione della cultura d'impresa, di presentazione degli strumenti legislativi disponibili, l'erogazione di servizi informativi e formativi finalizzati alla creazione di cultura d'impresa e di lavoro autonomo, nonché servizi di supporto tecnico necessario per la progettazione e l'elaborazione di iniziative imprenditoriali;
 - f. facilitare attività tendenti non solo al recupero, alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico-architettonico ma anche alla crescita dell'economia;
 - g. promuovere il dialogo interculturale e la conoscenza delle culture dei diversi paesi del mondo, non solo quali strumenti di integrazione e solidarietà tra ogni popolo, razza ed etnia, per la comprensione ed il superamento di ogni diversità di genere, ma anche per la crescita culturale ed umana di ciascuna persona.

- h. gestire attività educative di formazione e divulgazione anche nel campo della scuola e dell'università attraverso progetti di ricerca, coordinamento, formazione e aggiornamento;
- i. creazione di spazi verdi urbani e non urbani, per promuovere la coscienza del verde, della sostenibilità, della buona alimentazione e della produzione a Km 0., valorizzando le tradizioni ed i prodotti tipici;
- j. creazione di percorsi naturalistici, gestione di siti naturalistici, storico-antropologici e storico-religiosi, percorsi tematici guidati da realizzarsi a piedi e/o tramite bici;
- k. gestione musei ed ecomusei, parchi didattici, scuole didattiche;
- l. promuovere attività che riguardano la mobilità sostenibile, come pedalate guidate urbane, workshop di meccanica ciclistica, educazione stradale, corsi di ciclismo, sensibilizzazione all'uso dei vari mezzi di trasporto alternativi.
5. Per il perseguimento delle summenzionate finalità istituzionali l'Associazione intende svolgere, in via esclusiva o quanto meno principale, le seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, del Codice del terzo settore (D. Lgs. 117/2017):
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, c.1, lett. d);
 - interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (art. 5, c.1, lett. e);
 - interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (art. 5, c.1, lett. f);
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5, c.1, lett. i);
 - organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (art. 5, c.1, lett. k);
 - formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (art. 5, c.1, lett. l);
 - riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (art. 5, c.1, lett. z);
6. Per il raggiungimento delle finalità e degli scopi statutari, per lo svolgimento delle attività, l'Associazione può stipulare convenzioni con Enti sia pubblici che privati. L'Associazione potrà, inoltre, collegarsi ad altri enti ed Organizzazioni Nazionali ed Internazionali, riconosciute ai sensi della normativa vigente, che condividano le stesse finalità.
7. L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 D. Lgs. 117/2017.
8. L'Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D. Lgs. 117/2017. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea soci.
9. L'Associazione può svolgere altresì ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere ogni atto, operazione, di tipo contrattuale e non, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, purché correlata alla diretta o indiretta realizzazione degli scopi istituzionali.

ART. 4 - Ammissione ed esclusione

1. Possono essere illimitatamente soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
2. L'ammissione all'Associazione è libera, apartitica, senza alcuna discriminazione di genere, orientamento sessuale, di fede e di razza.
3. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo previa presentazione, nelle forme idonee di legge, di un'apposita domanda da parte dell'interessato ad un componente del Consiglio o soggetto appositamente designato. La deliberazione è comunicata all'interessato e l'iscrizione è annotata nel libro degli associati, con contemporaneo versamento della quota associativa. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile.

4. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.
5. I soci cessano di appartenere all'Associazione per:
 - recesso volontario comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo;
 - per mancato versamento della quota associativa per l'anno in corso;
 - esclusione per indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo;
 - esclusione per persistenti violazioni degli obblighi statutari.
6. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata. Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione dell'associato, è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione all'Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, devono decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata.

ART. 5 - Diritti e doveri degli associati

1. Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri.
2. I soci dell'Associazione hanno il diritto di:
 - eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - frequentare i locali dell'Associazione;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali;
 - votare in Assemblea, rappresentati dal Legale Rappresentante o da un soggetto delegato, con diritto ad un singolo voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.
3. Tutti i soci hanno il dovere di:
 - rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e prevalentemente gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
 - versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 6 - Organi sociali

1. Sono organi dell'Associazione:
 - Assemblea dei soci;
 - Consiglio Direttivo;
 - Presidente;
 - Organo di controllo (eventuale);
 - Organo di revisione (eventuale).

ART. 7 - Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
2. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto/bilancio annuale, dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso affisso presso la sede sociale o, se del caso, comunicato nelle forme idonee di legge, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione, difatti, può avvenire in forma cartacea e/o informatica, secondo modalità ritenute congrue e tali da assicurarne la piena conoscibilità agli associati.
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.
4. È previsto l'intervento in Assemblea ordinaria e straordinaria anche mediante l'utilizzo mezzi di telecomunicazione o modalità elettroniche, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
5. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, conservato presso la sede dell'Associazione o comunque in luoghi e modalità tali da garantirne la libera accessibilità e visione ai soci. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8 - Compiti dell'Assemblea

1. Costituiscono competenze inderogabili dell'Assemblea:
 - nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
 - nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - approvare il bilancio/rendiconto e, nei casi previsti, il bilancio sociale;
 - deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - deliberare sull'esclusione degli associati;
 - deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 9 - Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
2. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato può essere portatore di un massimo 3 deleghe.
3. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
4. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
5. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di periodo.

ART. 10 - Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati. L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore.

ART. 11 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si occupa della gestione in senso lato dell'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione.
2. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, tra gli altri, sono compiti di quest'organo:
 - eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
 - formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
 - predisporre il bilancio di periodo e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
 - predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
 - stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
 - curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazioni o ad essa affidati.
3. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti che va da 3 a 7 componenti, eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 2, rieleggibili.
4. Il Consiglio Direttivo è convocato mediante avviso affisso presso la sede sociale o, se del caso, comunicato nelle forme idonee di legge, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica, secondo modalità ritenute congrue e tali da assicurarne la piena conoscibilità agli associati. In mancanza delle precedenti formalità, il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito quando è presente la totalità dei componenti.

5. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

ART. 12 – Presidente

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed esterni e compie tutti gli atti che impegnano e rappresentano l'Associazione verso l'esterno.
2. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.
3. Il Presidente è incaricato dei rapporti con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso.
4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

ART. 13 – Vicepresidente

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 14 - Tesoriere e Segretario

1. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili; cura la redazione dei bilanci sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo.
2. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea, che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.
3. Le funzioni di Tesoriere possono essere assolve dal Presidente e/o dal Segretario.

ART. 15 - Organi di controllo e di revisione legale dei conti

1. L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017, tenuto conto delle norme civilistiche pertinenti in materia.
2. L'Organo di revisione legale dei conti è nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs 117/2017, tenuto conto delle norme civilistiche pertinenti in materia.

ART. 16 - Risorse e patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs. 117/2017, purché consentite, secondarie e strumentali, proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017, rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e da ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017.
2. Possono rientrare nel patrimonio dell'Associazione anche beni immobili, mobili registrati ed i beni mobili oggetto di acquisto.

ART. 17 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

1. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, nonché vige l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 18 - Bilancio e rendiconto

1. I documenti di bilancio dell'Associazione, o del rendiconto di cassa, ove ne ricorrano i presupposti, sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno o, in alternativa da altra data non coincidente con

l'anno solare. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

2. Il bilancio/rendiconto è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio o comunque nel termine idoneo a provvedere al deposito presso il RUNTS.
3. Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 19 - Libri sociali

1. L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali se redatti per atto pubblico;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.
2. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata al Consiglio Direttivo.
3. Ove ricorrano le condizioni, l'Associazione è deve tenere anche il registro dei volontari.

ART. 20 - Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.
2. In caso di iscrizione al RUNTS, è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio. Se l'Associazione è dotata di personalità giuridica ed iscritta nel registro delle imprese può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile.

ART. 21 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si rimanda alle disposizioni del Codice del Terzo Settore, del codice civile nonché alle normative vigenti in materia ovvero ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Letto firmato e sottoscritto.

Vincenzo Gennip

Cristina Ferla

Marco Campese

Stefano

Vera Mella

Manuela Cristofari

Vincenzo Santocella